

CCLXXXIII.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI VENERDÌ 22 APRILE 1955

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI

INDICE		PAG.
Congedi		17947
Commemorazione dell'ex senatore Giuseppe La Via:		
ANTONIOZZI		17948
CASSIANI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>		17948
PRESIDENTE		17948
Disegni di legge:		
(<i>Deferimento a Commissioni</i>)		17947
(<i>Presentazione</i>)		17960
Disegno di legge (Seguito della discussione):		
Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria. (1432)		17952
PRESIDENTE		17952
VILLELLI		17953
ANGIOY, <i>Relatore di minoranza</i>	17956,	17959
FERRERI		17957
ASSENNATO		17958
DEGLI OCCHI		17958
CAIATI		17958
Proposte di legge (Deferimento a Commissioni)		17947
Proposta di legge (Discussione):		
EBNER ed altri: Ricostruzione della carriera e della pensione agli insegnanti di lingua tedesca. (805)		17949
PRESIDENTE	17949,	17958
LOZZA		17949
CONCI ELISABETTA, <i>Relatore</i>		17951
SCAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>		17951
Proposta di legge (Svolgimento):		
PRESIDENTE		17948
CECCHERINI		17949
MAXIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>		17949
Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (Annunzio)		17948
Votazione segreta		17959

La seduta comincia alle 11,30.

LONGONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 23 marzo 1955

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Carcaterra, Riccio e Vetrone

(I congedi sono concessi).

Deferimento a Commissioni di disegni e di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta in precedenti sedute, ritengo che i seguenti provvedimenti possano essere deferiti all'esame e all'approvazione delle sottoindicate Commissioni permanenti. in sede legislativa:

alla I Commissione (Interni):

LEONE ed altri: « Collocamento in ruolo di personale medico ospedaliero che abbia espletato funzioni direttive » (1513) (Con parere della XI Commissione);

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 APRILE 1955

alla VI Commissione (Istruzione):

MALAGUGINI ed altri: « Disposizioni per gli esami di maturità e di abilitazione a conclusione degli studi nelle scuole secondarie superiori » (1571);

« Norme sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche per l'anno scolastico 1954-55 » (*Urgenza*) (1576);

alla XI Commissione (Lavoro).

CAPPUGI e PASTORE: « Estensione dell'indennità di profilassi antitubercolare al personale delle Commissioni mediche pensioni di guerra » (1177) (*Con parere della IV Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Ritengo, poi, che la proposta di legge del deputato De Francesco: « Norme generali sull'azione amministrativa » (1459) possa essere deferita ad una Commissione speciale in sede referente.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Mi riservo di comunicare i nomi dei deputati che chiamerò a far parte della Commissione speciale.

La seguente proposta di legge è, invece, deferita alle Commissioni riunite IV (Finanze e tesoro) e IX (Agricoltura), in sede referente:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA: « Provvidenze eccezionali per gli agricoltori e pastori della Sardegna, vittime della siccità » (1458).

Annunzio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Comunico che il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso alla Presidenza le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Pozzo, per il reato di cui agli articoli 290 del codice penale e 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317 (*vilipendio delle Forze armate della Liberazione*) (Doc. II, n. 256);

contro il deputato Cinciari Rodano Maria Lisa, per il reato di cui agli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 25 novembre 1935,

n. 2223 (*circolazione con autovettura sprovvista del disco E*) (Doc. II, n. 257).

Saranno stampate, distribuite e trasmesse alla Giunta competente.

Commemorazione dell'ex senatore Giuseppe La Via.

ANTONIOZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIOZZI. È deceduto in Calabria l'onorevole Giuseppe La Via, che fu senatore democratico cristiano per il collegio di Rossano Calabro nella passata legislatura.

Sento il dovere di esprimere, da questi banchi, il più vivo dolore per la scomparsa dell'onorevole La Via, padre di famiglia e cittadino esemplare, uomo probo, professionista illustre, amministratore onesto e capace ed uomo politico serio ed equilibrato. Invio quindi ai familiari ed ai concittadini dello scomparso la espressione del profondo cordoglio del gruppo democratico cristiano della Camera, e prego l'onorevole Presidente di volersi rendere interprete presso i familiari dell'onorevole La Via del nostro ricordo e dei nostri sentimenti di profonda commozione, oltreché della nostra gratitudine per l'attività esplicata dallo scomparso a favore della patria e della sua amata Calabria.

CASSIANI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSIANI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il Governo si associa alla rievocazione di Giuseppe La Via, ardito combattente per la causa della libertà, parlamentare apprezzato e cittadino degnissimo.

PRESIDENTE. Anche la Presidenza si associa ai sentimenti di cordoglio espressi dall'onorevole Antoniozzi, e invierà alla famiglia le condoglianze della Camera. (*Segni di generale consentimento*).

Svolgimento di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge di iniziativa dei deputati Ceccherini, Priore, Tarrowzi, Amendola Pietro, Bensi, Biagioni, De Vita, Marzotto, Muscarello, Pieraccini, Pirastu, Alessandrini, Alliata di Montereale, Amato, Amadei, Amiconi, Angelucci Nicola, Antoniozzi, Baccelli, Ballesi, Baltaro, Barberi, Barbieri, Basso Berlinguer, Berloffia, Bernardi, Bernieri, Berry, Bersani, Berzanti, Bettinotti, Bettiol Francesco Giorgio, Bettoli, Bianchi Chieco Maria, Biasutti, Bigi,

Bogoni, Boidi, Bolla, Bonfantini, Borellini, Gina, Bovetti, Bozzi, Brusasca, Buffone, Burato, Buzzelli, Buzzi, Caiati, Calabrò, Calandrone Giacomo, Candelli, Capponi Ben-
 tivegna Carla, Cappugi, Carcaterra, Caroleo, Castellarin, Cavaliere Alberto, Caval-
 lari Nerino, Cavazzini, Cervone, Ceravolo, Chiamarello, Cianca, Cibotto, Cinciari Ro-
 dano Maria Lisa, Colitto, Corbi, Corona Achille, Corona Giacomo, Cottone, Crema-
 schi, D'Amore, Dante, Dazzi, De Biagi, De Capua, Del Bo, Del Vescovo, De Marzi, D'Este Ida, Diaz Laura, Di Bella, Di Bernar-
 do, Diecidue, Di Giacomo, Di Prisco, Dosi, Driussi, Ebner, Elkan, Fabriani, Fac-
 chin, Faletti, Ferrari Aggradi, Ferraris, Fina, Folchi, Foresi, Franzo, Gallico Spano Nadia, Gaspari, Gelmini, Gianquinto, Gonella, Gor-
 reri, Gozzi, Graziadei, Graziosi, Greco, Gua-
 dalupi, Guerrieri Emanuele, Guggenberg, In-
 grao, Iotti Leonilde, Infantino, Jacoponi, Jozzelli, Laconi, Larussa, Leccisi, L'Eltore, Lombardi Ruggero, Longoni, Lozza, Luz-
 zatto, Macrelli, Madia, Malagodi, Maniera, Marangone, Marangoni, Marino, Martino Edoardo, Martoni, Masini, Matarazzo Ida, Matteotti Giancarlo, Mazza, Merenda, Mer-
 rizi, Micheli, Montagnana, Monte, Mosca-
 telli, Murdaca, Napolitano Francesco, Natali, Negrari, Nicosia, Ortona, Pajetta Gian Carlo, Pavan, Pedini, Penazzato, Perdonà, Pessi, Petrucci, Pintus, Pitzalis, Polano, Polla-
 strini Elettra, Quintieri, Resta, Ricca, Roa-
 sio, Romanato, Romualdi, Rossi Maria Mad-
 dalena, Rubeo, Rubino, Sammartino, Sam-
 pietro Umberto, Sanzo, Savio Emanuela, Scalia, Scarascia, Scarpa, Schiaratti, Scotti Alessandro, Secreto, Selvaggi, Semeraro Ga-
 briele, Simonini, Sodano, Sorgi, Stella, To-
 gliatti, Togni, Troisi, Turchi, Turnaturi, Vicentini, Vischia, Viviani Arturo, Zanoni, La Spada, Rosini, Sciaudone, Spampanato e Walter:

« Concessione di una pensione straordi-
 naria agli scalatori del K2 Compagnoni Achille e Lacedelli Lino ed alla sorella dello scalatore Puchoz » (1570).

L'onorevole Ceccherini ha facoltà di svol-
 gere questa proposta di legge.

CECCHERINI. Durante l'ascensione del K2, Lacedelli e Compagnoni ebbero a ri-
 portare una menomazione alle mani, in modo tale che per essi è preclusa la possibilità di continuare la loro professione di guide alpine. La guida alpina Puchoz decedette sul K2 per la severità del clima e l'asperità dell'ascesa. Ha lasciato la sorella.

L'impresa degli scalatori italiani ha com-
 mosso l'opinione pubblica nazionale e mon-
 diale, tanto che appare superfluo in questo momento ricordarla.

La proposta di legge ha raccolto le firme di circa 200 colleghi di questo ramo del Par-
 lamento, e numerose adesioni sono pervenute anche dal Senato. Ciò sta a dimostrare il carattere di universalità della proposta, la quale deve essere interpretata come un atto di doveroso omaggio a queste tre guide alpine che hanno portato così in alto la bandiera della nostra nazione.

Nel pregare gli onorevoli colleghi di voler dare la loro adesione a questa proposta di legge, chiedo per essa l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichia-
 razioni da fare?

MAXIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Ceccherini.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

La proposta sarà trasmessa alla Commis-
 sione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Discussione della proposta di legge Ebner ed altri: Ricostruzione della carriera e della pensione agli insegnanti di lingua tedesca. (805).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge Ebner, Tinzl e Guggenberg: Ricostruzione della carriera e della pensione agli insegnanti di lingua tedesca.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare l'onorevole Lozza. Ne ha facoltà.

LOZZA. La proposta di legge Ebner a mio modo di vedere è giusta e deve essere approvata. Si tratta di ricostruire la carriera e di dare la pensione al personale insegnante estromesso durante il ventennio fascista; si tratta di dare una sistemazione a tale personale riassunto provvisoriamente nel 1944.

Il Governo della Repubblica italiana avrebbe dovuto da anni sanare una questione di tanto disagio e l'iniziativa parlamentare è venuta a correggere la carenza governativa. Ma la questione è di più vasta portata. La sistemazione del personale della scuola di lingua tedesca è stata avanzata ed è risolta

nel Parlamento della Repubblica italiana e la proposta di sistemazione — una proposta quindi riferita allo stato giuridico ed economico del personale della scuola — è chiesta dai parlamentari del *Volkspartei*; chi propone questa legge sa dunque di aver chiesto cosa rispondente perfettamente all'articolo 6 della Costituzione della Repubblica italiana e all'articolo 15 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e l'ha chiesto ancora in rapporto agli articoli 11 e 12 del medesimo statuto speciale.

È stabilito dunque il principio che la sistemazione del personale della scuola, anche per le regioni autonome, è fatta dal Parlamento della Repubblica italiana, e devono essere rispettati gli ordini del giorno dell'onorevole Franceschini e dell'onorevole Di Vittorio, votati dall'Assemblea Costituente quando vennero approvati gli statuti speciali delle regioni autonome. Il principio stabilito oggi gioverà alla costituzionale e democratica formulazione, in materia scolastica, delle norme d'attuazione dello statuto del Trentino-Alto Adige. Noi speriamo che la sistemazione richiesta venga a sanare una situazione di grave disagio che si verifica nella regione del Trentino-Alto Adige, particolarmente nella provincia di Bolzano. Noi siamo d'accordo che l'articolo 15 dello statuto debba essere rispettato. Concordiamo che le minoranze slovene, i gruppi di cittadini italiani di lingua slovena e i gruppi di cittadini italiani di lingua tedesca abbiano le scuole in lingua materna e siamo d'accordo per una revisione e per un adattamento dei programmi.

Non possiamo, ad esempio, concordare con il Governo che mantiene nella provincia di Gorizia una situazione di fatto e non instaura una situazione di diritto, mancando la legge istitutiva delle scuole di lingua slovena.

Noi siamo favorevoli a che il personale delle scuole di lingua tedesca e delle scuole di lingua slovena abbia adeguata sistemazione; particolarmente per le scuole medie chiediamo al Governo la sistemazione per le abilitazioni e per i concorsi. Non si può andare avanti ancora con l'attuale grave situazione di disagio. Però noi intendiamo mettere la questione in precisi termini costituzionali, evitando da una parte e dall'altra quelle asprezze nazionalistiche che qualche volta rendono difficile la vita nella provincia di Bolzano. Noi non siamo d'accordo che ancora oggi si adoperi il termine « tedeschizzare » o « italianizzare ». Noi sappiamo che nella provincia di Bolzano vi sono cittadini della Repubblica italiana di gruppo etnico italiano

e di gruppo etnico tedesco. Il gruppo etnico tedesco, in forte minoranza in Italia (230-240 mila), è però nella provincia di Bolzano in maggioranza e qualche volta la carenza governativa, mettendo il gruppo etnico in difesa, ha determinato anche delle situazioni di offesa al gruppo etnico italiano, da parte del gruppo etnico tedesco.

Se ascoltiamo le lagnanze da una parte e dall'altra, le violenze che possono essere fatte, possiamo trarre insegnamento.

Per esempio, la maestra di Colmar è stata colpita da uno sciopero degli scolari. Dice il gruppo etnico tedesco: perché batteva gli alunni; dice il gruppo etnico italiano: perché aveva sentimenti spiccatamente italiani.

Ancora: l'articolo 15 dello statuto regionale dà la scelta della scuola nella zona bilingue ai genitori. Però alcuni del gruppo etnico italiano lamentano che per poter lavorare in tali territori, bisogna frequentare la scuola di lingua tedesca e bisogna avere il diploma di lingua tedesca. Ma, d'altra parte, nelle due valli della Ladinia lamentano la stessa cosa, lamentano che da certa parte del gruppo tedesco vi sia violenza nel senso della imposizione della lingua tedesca nelle scuole. È evidente secondo noi che i diritti delle minoranze devono essere garantiti; per tutte le minoranze e quindi, per quanto possa essere possibile, rispondendo alle esigenze nazionali, anche per la popolazione della Ladinia.

Dal punto di vista politico vi è da fare una osservazione: i contrasti che sorgono in provincia di Bolzano (alle volte determinati da situazioni nazionalistiche, situazioni del passato, situazioni che avremmo voluto e vorremmo vedere del tutto superate), i contrasti che sorgono in provincia di Bolzano — dicevo — fra il partito che pensa di avere la maggioranza delle adesioni nel gruppo etnico tedesco e la democrazia cristiana e la socialdemocrazia, a Roma in modo quasi miracoloso si appianno. Vediamo altresì che nella politica estera e nella politica economica vi è in Parlamento, fra democratici cristiani, *Volkspartei* e socialdemocratici, il perfetto accordo; e le discordie che sono nella provincia di Bolzano si annullano completamente.

Ed allora a noi pare che certe discordie e certi contrasti siano mantenuti là in modo fittizio, in maniera che tutto il gruppo etnico tedesco voti — in contrasto con la politica governativa — per un partito il quale invece porta poi al Governo italiano tutte le adesioni, e porta tutta la sua adesione, in Parlamento, alla democrazia cristiana, perché con la demo-

crazia cristiana, oltre ad avere l'accordo su tutta la politica interna ed estera, ha l'identità di ideologia. E così dobbiamo ricordare alla socialdemocrazia — che qualche volta in provincia di Bolzano rende le cose talmente aspre da determinare situazioni nazionalistiche tanto da pretendere quasi la costituzione di un partito degli italiani contro quello dei tedeschi — che le situazioni dovrebbero essere studiate con concretezza e risolte da quel Governo di cui condividono le responsabilità.

Ci auguriamo che la regolamentazione dello statuto del Trentino-Alto Adige, in rapporto a quella che dovrà essere la legislazione derivante dalla attuazione della IX norma transitoria della Costituzione, venga fatta in maniera democratica, in modo che i diritti delle minoranze vengano rispettati, ricordando che il passato così aspro e doloroso deve essere superato e ricordando particolarmente che siamo tutti cittadini della Repubblica italiana. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

CONCI ELISABETTA, *Relatore*. Nulla, signor Presidente. Chiediamo alla Camera di voler approvare questa proposta di legge che riteniamo veramente rispondente ad un sentimento di umanità e di giustizia.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo con la Commissione e ne accetta il testo.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli nel testo della Commissione, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

LONGONI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Gli insegnanti elementari e medi di lingua tedesca, cessati dal servizio in seguito alla soppressione delle scuole di lingua tedesca dal 1922 in poi e per i motivi inerenti alla situazione politica del tempo, hanno diritto al riconoscimento — agli effetti della carriera e della pensione — dell'intero periodo intercorso tra la cessazione dal servizio e la riassunzione in ruolo.

(*È approvato*).

ART. 2.

Agli insegnanti di cui al precedente articolo che non abbiano potuto o non possano essere riassunti in ruolo:

a) per decesso o per invalidità contratta posteriormente alla cessazione dal servizio;

b) per avere superato i limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni;

è riconosciuto — sempre agli effetti della carriera e della pensione — l'intero periodo compreso ad a) tra la cessazione dal servizio e la data di decesso o invalidità e a b) tra la cessazione dal servizio ed il raggiungimento dei due limiti di servizio e di età.

(*È approvato*).

ART. 3.

Per i periodi di servizio non di ruolo prestati posteriormente al 1° ottobre 1945, e negli altri casi dalla data di riassunzione in ruolo, agli insegnanti di cui all'articolo 1 compete la differenza fra gli assegni percepiti e quelli inerenti al grado e all'aumento conseguiti in base alle disposizioni della presente legge.

Dal computo degli arretrati da corrispondersi dovranno essere detratte le somme dovute dagli interessati per i contributi al Monte pensioni a decorrere dal 1° ottobre 1945, mentre gli stessi contributi per il periodo fino al 30 settembre 1945 sono posti a carico dello Stato.

(*È approvato*).

ART. 4.

I benefici della presente legge si applicano anche nei casi in cui i provvedimenti di cancellazione dai ruoli siano stati disposti a domanda del dipendente, il quale abbia voluto sottrarsi in tal modo alla radiazione o ad imposizione di carattere politico; sono pure applicati a coloro che per gli stessi motivi non abbiano accettato la sede loro assegnata arbitrariamente o le cui domande di assegnazione di sede non furono accolte perché redatte in lingua tedesca, e che poi furono dichiarati dimissionari, ed infine a coloro che all'atto della cessazione dal servizio si trovavano ancora nel triennio di prova.

(*È approvato*).

ART. 5.

Agli insegnanti elementari e medi cessati dal servizio nel 1940 in seguito agli accordi

italo-germanici sulle opzioni, è riconosciuto agli effetti della carriera e della pensione il servizio prestato dal 1940 al 1945 nei corsi e nelle scuole tedesche della provincia di Bolzano, mentre per il servizio non di ruolo prestato nelle scuole governative posteriormente al 1° ottobre 1945, compete loro la differenza tra gli assegni percepiti e quelli inerenti al grado che essi possedevano all'atto della cessazione dal servizio.

Il riconoscimento di cui al comma che precede spetta anche a coloro che per le ragioni di cui all'articolo 2 non poterono essere riasunti in ruolo.

Dal computo degli arretrati da corrispondersi dovranno essere detratte le somme dovute dagli interessati per i contributi di pensione a decorrere dal 1° gennaio 1940.

(È approvato)

ART. 6.

Gli insegnanti o, in caso di morte, i loro aventi causa dovranno presentare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge domanda al provveditore agli studi di Bolzano, se insegnanti elementari, e al Ministero della pubblica istruzione, se insegnanti medi, al fine del riconoscimento dei benefici di cui alla presente legge.

Entro lo stesso termine gli interessati suddetti sono tenuti a presentare la domanda per ottenere, ai sensi delle vigenti disposizioni, il cumulo dei servizi prestati prima e dopo la liquidazione dell'indennità o della pensione già conseguita. Per essi è abrogata la norma che prevede l'obbligo di prestar servizio per almeno due anni dopo la presentazione della domanda.

(È approvato).

ART. 7.

All'onere di lire 54 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, viene fatto fronte con una corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di riserva per le spese impreviste (capitolo 485) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria. (1432).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, ieri sono stati approvati i primi cinque articoli. Passiamo all'articolo 6. Se ne dia lettura.

LONGONI, *Segretario*, legge:

« In caso di mancata dichiarazione o quando il reddito dichiarato sia inferiore ai due terzi di quello proposto nell'accertamento, l'organo giudicante ha la facoltà di deferire al contribuente giuramento su fatti specifici non di carattere estimativo che abbiano diretta rilevanza ai fini dell'applicazione delle imposte dirette e debbano essere conosciuti dalla persona chiamata a giurare.

Se il contribuente non è una persona fisica o è un incapace possono essere chiamate a giurare le persone che ne hanno la legale rappresentanza e le altre che, ai sensi dell'articolo 12 della presente legge, sono obbligate a sottoscrivere la dichiarazione dei redditi.

Il giuramento non può essere deferito sopra un fatto illecito, né per negare un fatto che da un atto pubblico risulti avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale che ha formato l'atto stesso.

Il giuramento è disposto con ordinanza, la quale deve specificare i fatti sui quali deve essere prestato.

Il giuramento è prestato avanti la Commissione nelle forme di cui all'articolo 238 del Codice di procedura civile.

Della prestazione del giuramento è redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente della Commissione e dalla persona che giura.

I fatti su cui è prestato giuramento si considerano rispondenti a verità.

Se il contribuente non presta giuramento senza che sussista un legittimo impedimento, le deduzioni del contribuente sui punti di fatto sui quali è stato deferito il giuramento si considerano infondate.

Chiunque giura il falso è punito ai sensi dell'articolo 371 del Codice penale. Si applica il secondo comma dello stesso articolo.

Se è pronunciata condanna per falso giuramento, l'Ufficio può procedere a nuovo accertamento, da notificarsi al contribuente non oltre il 31 dicembre del secondo anno solare successivo a quello in cui la sentenza di condanna è divenuta definitiva ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 APRILE 1955

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati proposti vari emendamenti.

Gli onorevoli Madia, Angioy e Foschini hanno anzitutto presentato un emendamento soppressivo di tutto l'articolo.

VILLELLI. Signor Presidente, faccio mio questo emendamento e chiedo di svolgerlo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLELLI. Signor Presidente, questo articolo 6 inserisce nel disegno di legge per la perequazione tributaria l'istituto del giuramento. Ora, a parte il fatto che sarebbe auspicabile che i rapporti tra fisco e contribuente si svolgessero sempre nel clima della reciproca fiducia e stima, si tratta di vedere se il giuramento, nel quadro del nostro ordinamento giuridico, ha titolo di ingresso in una legge fiscale. Io non avrei osato prendere la parola se proprio in riferimento all'articolo 6 di questa legge non fosse stata indicata con insistente rilevanza una pretesa connessione logica e — si è perfino detto — funzionale, dell'articolo in esame con le norme dettate in materia di giuramento nel codice civile, nel codice di procedura civile e nel codice di procedura penale; se, in altre parole, in una disciplina tutta particolare, che tende a determinare una normalizzazione di procedimento nell'accertamento dei tributi, non si fosse fatto appello a sistemi dettati in via generale dall'ordinamento giuridico comune.

Si dice all'articolo 6 che, in caso di mancata dichiarazione o quando il reddito dichiarato sia inferiore ai due terzi di quello proposto nell'accertamento, l'organo giudicante ha la facoltà di deferire al contribuente giuramento su fatti specifici non di carattere estimativo che abbiano diretta rilevanza ai fini dell'applicazione delle imposte dirette e debbano essere conosciuti dalla persona chiamata a giurare.

Non vi è dubbio che qui si pone, a base di quello che è l'orientamento generale, il presupposto della tecnica del giuramento. Ora la tecnica del giuramento, nel nostro sistema positivo giuridico e giudiziario, ha già le norme codificate nel codice civile e in quello di procedura civile. Quando il legislatore, con le norme base, che sono le norme del codice corrente con le sue possibilità di applicazione, ha fissato i principi del giuramento e ha caratterizzato le varie nature giuridiche del giuramento stesso, che cosa ha voluto determinare? Ha voluto determinare una necessità, che si deve logicamente collegare a presupposti di ordine funzionale che abbiano la loro aderenza con le necessità specifiche. In

altre parole, la nostra tecnica giuridica fissa la natura particolare dei vari giuramenti, stabilendo il giuramento decisorio e il giuramento suppletorio. Ora, quando il legislatore, nella norma base, ha fissato questo presupposto nei suoi termini essenziali e ha caratterizzato la differenza del giuramento decisorio da quello suppletorio, evidentemente ha voluto prevedere con questi istituti una duplice possibilità di espressione del giuramento, e più ancora una duplice possibilità di applicazione.

Per quanto riguarda il giuramento decisorio, quando vi sono parti private che hanno interessi particolari in contrasto, il nostro codice civile dà la possibilità a una delle parti di demandare all'altra il giuramento decisorio. Ora, nella specie, non penso che noi si possa parlare di giuramento decisorio: perché qui non si ha una parte contro un'altra parte. Guai se noi dovessimo considerare lo Stato come entità di parte in un problema di tutela sia pure di suoi interessi nobilissimi.

Il codice civile, prevedendo il giuramento decisorio, ne determina anche le conseguenze. Chi rende il giuramento decisorio agisce *erga omnes* ed *erga omnia*, assumendosi una responsabilità che supera quella che egli contemporaneamente assume nei confronti di chi il giuramento ha deferito, in quanto il fatto giurato determina l'applicazione di una norma giuridica da parte del giudice. Di qui un doppio ordine di responsabilità in caso di giuramento falso: civile nei confronti della parte danneggiata, penale perché si è tentato di far cadere in errore la giustizia e di turbare quindi la pubblica fede.

Nel caso dell'articolo 6 le cose stanno ben diversamente. Tutti gli anzidetti presupposti mancano. Non vi è quello del contrasto di interessi tra due parti, non quello della esistenza di due parti in causa, una delle quali deferisca all'altra il giuramento con effetto decisorio.

Le medesime cose possono a un dipresso dirsi per ciò che concerne il giuramento suppletorio, e cioè il giuramento che non è deferito da una ad altra parte in un giudizio, ma il giuramento disposto, a carico di una delle parti, direttamente e discrezionalmente dal giudice, allo scopo di integrare gli elementi di fatto in base ai quali, avendone il giudice ottenuto una maggiore completezza per mezzo di questo tipo di giuramento, applicare il diritto e pronunciare la sentenza. In altre parole, il giuramento suppletorio ha per oggetto, ben limitato, il valore di una obbligazione, quando l'esistenza dell'obbligazione stessa è pienamente provata, e dichia-

rata dal giudice previa reiezione delle eccezioni.

Il giuramento suppletorio viene inserito — mi si consenta l'espressione — come un cavalluccio di Troia nel disegno di legge Tremelloni. E infatti il giuramento viene deferito al contribuente non agli effetti di precisare un valore, ma su fatti specifici « non di carattere estimativo », come dice l'articolo 6, che abbiano diretta rilevanza ai fini dell'applicazione delle imposte dirette.

E allora, onorevoli colleghi, se si ammette su fatti specifici non di carattere estimativo, come potremmo noi domani dire che il giuramento è devoluto per accertare qualche cosa e che deve perciò assumere il titolo di entità sacra, inalterabile e immutabile quando non sia dimostrato che si è giurato il falso ?

Ma v'è di più. L'articolo 6 inizia con queste parole: « In caso di mancata dichiarazione o quando il reddito dichiarato sia inferiore ai due terzi di quello proposto nell'accertamento ». In definitiva, che cosa si viene a dire ? Si viene a dire che l'ufficio ha il diritto di demandarvi il giuramento, ma non ve lo deferisce solo se non avete fatto la dichiarazione, ma anche nel caso in cui abbiate fatto una dichiarazione inferiore ai due terzi di quella proposta dal fisco nell'accertamento. Ma non siete voi che subito dopo, nella stessa prima parte dell'articolo, dite che sono esclusi i fatti specifici di carattere estimativo ? Non siete proprio voi che negate quella che è una destinazione tecnica e logica del giuramento ? Mentre si dà il diritto all'organo preposto a questa incombenza di deferire il giuramento, si riconosce che il deferimento viene fatto in base al presupposto che vi sia stata una infedele dichiarazione. E, mentre la dichiarazione è presunta come infedele soltanto da una valutazione estimativa, si esclude la possibilità del giuramento sulla entità estimativa, la cui determinazione è, in ultima analisi, l'oggetto della contestazione. Viene quindi a mancare ogni apprezzabile giustificazione all'introduzione di un istituto di tal genere.

Noi non sappiamo di quale natura sia questo giuramento, non sappiamo quale espressione concreta questo giuramento fiscale abbia. La gravità di questa delicatissima situazione processuale non può essere ignorata. Si arriva, onorevoli colleghi, a ritenere che, se il contribuente non è una persona fisica, o è un incapace, un interdetto, la persona che ne ha la legale rappresentanza ai sensi dell'articolo 12 è obbligata a sottoscrivere la dichiarazione. E' vero, non siamo giunti ancora

ad esaminare l'articolo 12, ma io questa osservazione ho avuto già l'onore di farla in sede di Commissione finanze e tesoro, perché non mi sembra ammissibile che da un tutore, da un funzionario di un ente, che curano particolari interessi patrimoniali, si possa pretendere il giuramento. Infatti, secondo l'articolo 6, « se il contribuente non è una persona fisica o è un incapace, possono essere chiamati a giurare le persone che ne hanno la legale rappresentanza e le altre che, ai sensi dell'articolo 12 della presente legge, sono obbligati a sottoscrivere la dichiarazione dei redditi ». Si arriverebbe, quindi, alla strana situazione che un curatore di un minorato dovrebbe rispondere penalmente di un falso del quale potrebbe non avere conoscenza.

Onorevoli colleghi, strano s'appalesa anche il procedimento. Si dice che il giuramento è disposto con ordinanza, la quale deve specificare i fatti sui quali deve essere prestato. Onorevoli colleghi, una ordinanza è poca cosa di fronte alla necessità di stabilire termini precisi e categorici. Nel giuramento, decisorio o suppletivo, del rito civile, elemento indispensabile è l'articolazione dei fatti specifici sui quali si deve giurare. E deve trattarsi di fatti di importanza decisiva, sicché il loro accertamento escluda ogni altra prova, e in primo luogo le prove induttive. Ecco perché è e deve essere minuziosa l'articolazione delle circostanze sulle quali si giura.

Nell'articolo 6 invece si esclude che il giuramento possa essere deferito al contribuente su « fatti specifici non di carattere estimativo ». Si determina così una carenza orientativa, tanto più grave, quando si pensi alle conseguenze che possono derivare dal giuramento, e particolarmente alle sanzioni: carenza rilevabile anche dalla mancanza di effetti decisivi immediati, quali possono aversi invece nel giuramento decisorio previsto dal rito civile. E infatti il fisco è tutelato in ogni maniera, come si rileva dall'ultimo comma dell'articolo 6, in base al quale, quando vi sia stata condanna per falso giuramento, l'ufficio può procedere a nuovo accertamento: e anche sotto questo aspetto manca al giuramento, tanto se sincero quanto se falso, una qualsiasi applicazione di diretta conseguenza.

Desidero soffermarmi sulla gravità delle sanzioni penali, la cui minaccia viene ad appesantire la situazione, già tanto pesante, dei contribuenti.

Il contribuente che giura il falso è punito ai sensi dell'articolo 371 del codice penale, il quale stabilisce:

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 APRILE 1955

« Chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

« Nel caso di giuramento deferito d'ufficio, il colpevole non è punibile, se ritratta il falso prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile ».

Poiché le leggi (che hanno il fine di disciplinare i costumi di coloro che da esse sono tutelati e guidati) devono soddisfare un'esigenza di chiarezza, ho il diritto di chiederle, onorevole ministro, che cosa si intenda dire con la formula: « Chiunque giura il falso è punito ai sensi dell'articolo 371 del codice penale ». Questa norma fa riferimento anche al primo comma dell'articolo 371 o soltanto al secondo comma ?

Onorevole ministro, se con questo riferimento la norma si richiama anche al primo comma dell'articolo 371, io chiedo alla sua amabilità di fissarne lo spirito attraverso una precisazione. Ella dovrebbe anche chiarire se con il riferimento all'articolo 371 del codice penale ha inteso statuire che il contribuente, il quale attraverso un successivo giuramento corregga la denuncia infedele, possa considerare estinto il proprio reato ed espiata la sua mancanza, se mancanza ha commesso.

Soprattutto in questa materia è necessario porre in essere provvidenze temperatrici e fare dell'articolo 6 un ponte di natura squisitamente spirituale ed umana in quanto deve contribuire a determinare il processo formativo dell'educazione fiscale del cittadino italiano.

Noi parlamentari abbiamo ricevuto la lettera inviataci dal ministro delle finanze per collaborare con lui, presso i nostri amici e conoscenti, a sviluppare la coscienza fiscale dei cittadini, in uno Stato che non si pone solo come entità etica di nazione, ma anche come — lo ha detto ieri anche l'onorevole ministro — tutore di diritti ed assertore delle responsabilità e degli interessi di tutti i cittadini. Sarà attraverso un temperamento, che affido alla discrezione ed alla lealtà dell'onorevole ministro, che si potrà conoscere se con il richiamo all'articolo 371 del codice penale si intende anche far riferimento a quella proposizione intermedia che ha un grande peso nelle controversie fra privati, quando si giunge al giuramento decisorio dopo anni di contrasti giudiziari allorché gli animi sono esasperati e con il giuramento si vuole eliminare ogni ragione di contrasto e di amarezza. Se tutto ciò nelle controversie fra privati è consentito dall'opera temperatrice della giustizia

(la quale, sia essa italiana sia di altri paesi, non vuole avere semplicemente carattere sanzionatorio ma si prefigge uno scopo più nobile: quello dell'educazione del cittadino), perché non consentirlo anche al contribuente inesperto e — chiamiamolo così — malizioso ?

Bisogna considerare che, se nella vita umana le risorse delle nostre fatiche e i risultati del nostro diuturno travaglio ci consentissero di realizzare la soddisfazione dei nostri bisogni, certamente non vi sarebbero evasori. Ma ognuno conosce il tormento della vita, specie in quelle categorie che ella, onorevole ministro, colpisce con maggiore risolutezza, cioè le categorie dei poveri professionisti, dei modesti lavoratori, di coloro che non hanno la possibilità di ripetere da alcuno le ragioni della loro fatica e le risorse del contributo quotidiano che essi danno alla società.

Onorevoli colleghi, quanti professionisti che lavorano intensamente, quanti lavoratori che avrebbero bisogno di realizzare sia pure una parte del frutto della loro fatica, non realizzano invece le risorse della loro fatica, e silenziosi e muti nulla dicono, e pagano i tributi allo Stato con un senso di dignità e di fierezza che fa loro veramente onore !

Ecco perché non si può accettare un sistema che inverte tutti i presupposti della vita di responsabilità. Non si può, da parte delle commissioni che lo Stato istituisce, pretendere un giuramento senza che sia deferito nei termini che le leggi civili esigono per la completezza e la particolarità di quelli che sono gli inconvenienti che ne potrebbero derivare.

L'ultima considerazione amara si riferisce alla inesorabilità che colpisce il cosiddetto infedele contribuente o non denunciante fedele, mentre così riservata e piena di lenocinio è quella battutina in cui si fa cenno al codice penale e non se ne specificano i termini. È necessario, invece, essere precisi ed è necessario che ognuno di noi pensi alla responsabilità dell'impegno che caratterizza la nostra comprensione di uomini. Niente di meno: chiunque giura il falso è punito ai sensi dell'articolo 371 del codice penale, si applica il secondo comma del citato articolo e la condanna comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ! Cosicché, onorevoli colleghi, con una falsa testimonianza in questa sede si possono perdere i diritti civili, che rappresentano veramente una cosa sacra. Dico questo nell'interesse di tutti, uomini di parte, uomini di contesa, uomini di responsabilità, che abbiano impegni nella nostra vita e po-

tremmo quindi, domani, essere tutti vulnerabili, anche per ragioni particolari delle nostre concezioni ideologiche e perdere i diritti civili per una infedele denuncia. Questa realtà è molto grave. Si parla tanto di libertà, si discute molto di quello che è l'anelito della consacrazione alta e divina della nostra completezza spirituale, e tutti i cittadini italiani potrebbero essere esposti al pericolo di essere interdetti per sempre — nemmeno temporaneamente — dai pubblici uffici solo per una infedele denuncia!

Ecco l'ultima considerazione di ordine pratico. Non voglio essere irriverente verso nessuno (non è nelle mie consuetudini), ma tutti noi sappiamo quali sono i problemi della realtà umana, tutti noi sappiamo quali sono le condizioni degli uffici, la loro incompletezza, la loro mancanza di personale, la loro scarsa disponibilità di mezzi. E, quando l'ufficio si trova di fronte la mia dichiarazione che ritiene infedele, quando vi è la polizia tributaria che è pronta a dire che io guadagno 10 milioni l'anno, allora, anziché correre a quelle che sono le esigenze e le risorse di ulteriori investigazioni, ritorna più agevole, più comodo, più spedito il deferimento del giuramento decisivo. E non voglio identificare la natura maliziosa e capziosa, la sua realtà e la sua funzionalità. Noi saremmo tutti esposti a questo grave pregiudizio che potrebbe essere la denuncia per falso giuramento, con le conseguenze che ho avuto l'onore di prospettare. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Foschini e Roberti hanno proposto, al primo comma, di sopprimere le parole: « o quando il reddito dichiarato sia inferiore ai due terzi di quello proposto nell'accertamento ».

ANGIOY, Relatore di minoranza. Chiedo di svolgere io questo emendamento, insieme col mio al secondo comma.

PRESIDENTE. Sta bene. Gli onorevoli Angioy, Roberti e Villelli hanno proposto, al secondo comma, di sopprimere le parole: « e le altre, che, ai sensi dell'articolo 12 della presente legge, sono obbligate a sottoscrivere la dichiarazione dei redditi ».

L'onorevole Angioy ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

ANGIOY, Relatore di minoranza. Signor Presidente, questi emendamenti vanno intesi, naturalmente, come subordinati alla eventuale non approvazione dell'emendamento principale, che chiede la soppressione dell'articolo; soppressione che a noi pare opportuna e necessaria. Questo articolo, infatti, che ha determinato tante discussioni in sede di primo esame

al Senato e successivamente alla Camera, prima in Commissione e poi in quest'aula, ha una particolare natura rispetto agli altri, cioè può essere effettivamente estratto dal corpo della legge senza che vi sia nocumento per derivazione consequenziale. E ci pare che questa ragione della soppressione sia stata confortata anche da motivi che esulano proprio dall'esame di merito. Infatti, poichè è in procinto di essere presentato alle Camere il disegno di legge sull'ordinamento del contenzioso tributario, noi potremmo dare alla soppressione non tanto il valore di un giudizio definitivo della Camera sulla natura e sull'opportunità del giuramento in sede fiscale quanto piuttosto il valore di un semplice rinvio di tale giudizio, perchè il giuramento stesso venga inserito nel complesso delle norme che regoleranno il contenzioso tributario.

Questo anche perchè, a nostro giudizio, le ragioni che sono state portate per giustificare questo articolo sono effettivamente molto deboli nella loro natura; cioè a noi è sembrato che, agli effetti degli interessi dell'amministrazione finanziaria, vale a dire per il migliore accertamento dei redditi sui quali si deve imporre un tributo, il giuramento non abbia una influenza tale da turbare tali interessi. In altre parole, il fatto che l'amministrazione non possa in sede di commissione, cioè già in sede contenziosa, disporre del giuramento non pregiudica a nostro avviso la possibilità dell'accertamento da parte dell'amministrazione stessa.

Viceversa vi sono ragioni di natura giuridica, di natura morale ed anche di natura politica che militano a favore dell'emendamento.

È già stato osservato giustamente che tante volte non ha valore ciò che è quanto ciò che appare: se noi a questa proposta di soppressione dessimo il significato di sospensione del giudizio per riprendere poi l'esame di merito quando discuteremo le norme sul contenzioso tributario, non negheremmo le ragioni pro o contro che sono state portate in questa sede, ma solo ne invieremmo ad altra sede più adatta la trattazione.

Qualora ciò non si potesse fare, dobbiamo insistere sugli emendamenti subordinati, il primo dei quali si riferisce al primo comma dell'articolo 6, in quanto che ci è sembrato che la premessa perchè possa essere richiesto il giuramento — cioè la mancanza di una dichiarazione — praticamente coincida con la lesione che qui viene raffigurata. Perchè, in effetti, quando non vi è una dichiarazione analitica,

una certezza assoluta, sempre si verifica da parte degli uffici, in sede di accertamento, questo parametro che porta alla lesione dei due terzi. Questa è la ragione per cui noi vorremmo o una maggiore specificazione, alla quale tende, ad esempio, l'emendamento Ferreri, che propone di sostituire nel primo comma alle parole « inferiore ai due terzi » le altre « inferiore dei due terzi », affinché sia ben precisato che la dichiarazione riguarda solo un terzo; oppure che venisse accettato il nostro emendamento, il quale propone la soppressione pura e semplice, che non lede la facoltà di valutazione da parte dell'amministrazione, poiché questa in mancanza del documento fondamentale, cioè della dichiarazione, potrebbe, rimanendo sempre nell'ambito delle norme contemplate, deferire il giuramento.

Un altro emendamento, quello che porta, oltre alla mia, anche le firme degli onorevoli Roberti e Villelli, mira ad escludere dalla responsabilità del deferimento del giuramento le persone le quali non siano legalmente chiamate a rappresentare gli enti e le società tassabili in base a bilancio nella dichiarazione dei redditi. Ci è sembrato infatti che anche in questa sede non sia facilmente identificabile un'assoluta uguaglianza di responsabilità fra il rappresentante legale della società e talune persone subordinate. Questo potrebbe anzi, a nostro giudizio, far sorgere il pericolo di quei discarichi di responsabilità che il ministro vorrebbe evitare. Ritengo che, almeno in sede di giuramento, dovrebbe essere chiamato il rappresentante legale, escludendo tutte le persone che in base all'articolo 12 devono firmare la dichiarazione. In fondo, in questo caso, è sempre dall'elemento fondamentale, complessivo, che si parte nella presunzione dell'accertamento, perché è l'accertamento che manca; quando non si tratta di esaminare (come avviene, ad esempio, nel caso d'una dichiarazione ben precisa firmata dal contabile) un documento che si presume il contabile abbia elaborato, nel quale caso manca l'elaborazione anche nella presunzione dell'articolo stesso. Ciò per facilitare il corso dello stesso procedimento.

Colgo l'occasione per esprimere il parere favorevole del nostro gruppo sull'emendamento Assennato. Noi siamo favorevoli — così non interverrò più su questo argomento — a che vengano esclusi dal giuramento coloro che hanno un reddito non superiore alle 560 mila lire.

PRESIDENTE. L'onorevole Ferreri propone di sostituire alle parole « inferiore ai

due terzi » le altre « inferiore dei due terzi ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

FERRERI. In occasione della discussione sull'ordine del giorno Latanza, si è già ieri dibattuto largamente il problema se debba ammettersi o meno il giuramento nel regime fiscale. Io vi propongo ora un emendamento il quale libera in larga misura la Camera dalle preoccupazioni affacciate. Il caso previsto dall'articolo 6 del testo del Senato è chiaro a tutti i colleghi. Esso prevedeva che il giuramento potesse essere deferito per ragioni specifiche, su casi specifici, in due condizioni: o mancanza di dichiarazione, o dichiarazione infedele, il cui ammontare fosse inferiore ai due terzi dell'ammontare proposto dall'ufficio in sede di accertamento.

È sembrato a me che questa differenza fra la somma denunciata e la somma accertata d'ufficio — e mi appello soprattutto a coloro che hanno consuetudine di queste cose e conoscono con quale larghezza gli uffici procedono alle rettifiche delle denunce dei contribuenti — fosse troppo modesta. Ciò è sembrato, d'altronde, anche a molti altri, donde perplessità a questo riguardo in vari ambienti e settori del Parlamento.

Io propongo pertanto una situazione aritmetica diversa, escludendo dal mio esame naturalmente il giuramento per mancata dichiarazione. Io propongo di sostituire le parole « inferiore ai due terzi » con le parole « inferiore dei due terzi », così che — ipotesi concreta — se il contribuente ha denunciato 100 e l'ufficio accerta 301, soltanto in questo caso si può deferire il giuramento.

Mi pare che in tal modo si determini una situazione che ci può lasciare praticamente tranquilli, perché il giuramento come mezzo di prova non verrebbe più tanto facilmente richiesto al contribuente e non si riferirebbe più a quelle situazioni che per la loro modestia e frequenza urtano contro la solennità di questo mezzo di prova. Ci condurremmo, insomma, in questo caso, a muoverci in una zona in cui incontreremo contribuenti inammissibilmente renitenti al loro dovere fiscale.

Io mi auguro pertanto che vogliate accogliere il mio emendamento, sia i colleghi i quali non abbiano riserve di sorta sull'ammissibilità di questo mezzo di prova, sia quegli altri che invece avevano incertezze, perché, così configurato, la riserva viene ad essere largamente svuotata del suo contenuto.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 APRILE 1955

PRESIDENTE. Gli onorevoli Assennato, Faletra, Rosini e Gelmini hanno proposto di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano per i redditi non superiori a lire 560.000 »

L'onorevole Assennato ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ASSENNATO. Aderisco all'emendamento Caiati, rinunciando al mio.

PRESIDENTE. Sta bene. Gli onorevoli Caiati, Rossi Paolo, Cervone, Pasini, Garlato, Riva, Bartole, Cavallaro, Zaccagnini, Colitto, Pignatone, Savio Emanuele e De Marzi hanno proposto di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano in caso di controversie relative ad accertamenti non superiori a lire cinquecentoquarantamila ».

L'onorevole Caiati ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CAIATI. Le considerazioni svolte dagli onorevoli Ferreri e Vilelli mi esimono dalla illustrazione del mio emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Degli Occhi, Delcroix, Romualdi, Roberti, Di Bella e Di Stefano Genova hanno presentato ora il seguente emendamento:

« In caso di contestazione per mancata dichiarazione e quando il reddito dichiarato sia inferiore ai due terzi di quello proposto nell'accertamento, il contribuente ha facoltà di chiedere di giurare su fatti specifici che abbiano diretta rilevanza ai fini dell'applicazione delle imposte dirette ».

Onorevole Degli Occhi, a mio parere questo emendamento non è proponibile perché, come ella mi insegna, in questo momento non si possono proporre che emendamenti ad emendamenti. Il suo, invece, è un emendamento riferibile soltanto al testo della legge

DEGLI OCCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGLI OCCHI. Non mi dissimulo che l'obiezione estremamente seria può apparire insuperabile. Se lo fosse me ne dovrei perché questo nostro emendamento profila diversamente il problema del giuramento, ed io sarei stato, per mia distrazione, battuto sul tempo.

Non è che si tratti di una richiesta che emenda, si tratta di un emendamento che integra, perché l'articolo 6 in relazione al giuramento dispone la facoltà esclusivamente dell'ufficio. Io ritengo (e ritengono i miei

collegi che hanno onorato della loro firma l'emendamento) che si possa arrivare almeno a questo: se questo giuramento è disposto, come si assume, nell'interesse del contribuente, sia il contribuente a domandare di giurare! La mia proposta avrebbe risolto un problema che non è stato nemmeno lontanamente accennato dal ministro dal punto di vista religioso se non dal punto di vista morale. Non arso, non confutato.

Mi pare che si potrebbe arrivare ad un *modus vivendi*, ad un temperamento (né ella, onorevole Presidente, è un tecnico inferiore al tecnico che ieri ha presieduto e che appunto ha consentito ad una votazione per scrutinio segreto in caso che pure riteneva discutibile).

PRESIDENTE. Non ho compreso il riferimento.

DEGLI OCCHI. Il riferimento è a chi presiedeva ieri, mentre desidero farne uno simpatico a lei, che presiede oggi.

Voglio dire che vi è una interpretazione che può compromettere una decisione interessante senza compromettere il regolamento.

Si potrebbe ricondurre la mia proposta agli emendamenti degli onorevoli Assennato, Angioy e Roberti (per esempio, a questo: « Al secondo comma sopprimere le parole: e le altre che, ai sensi dell'articolo 12 della presente legge, sono obbligate a sottoscrivere la dichiarazione dei redditi »), si potrebbe, dicevo, inserire il mio emendamento, che emenderebbe il legittimamente proposto: coloro che sono tenuti a sottoscrivere la dichiarazione del reddito, possono, perché si tratta di soggetti diversi dalla persona del contribuente in senso stretto, esercitare la facoltà di chiedere il giuramento.

Comunque, se l'onorevole Presidente mi volesse consentire di chiarire la sostanza di quello che chiamerò, in senso lato, emendamento all'emendamento, sarei lieto e sarei grato al Presidente; diversamente, non potrei che addebitare a me e agli onorevoli colleghi firmatari di non averlo presentato tempestivamente.

Rimane però fissato questo: che, intorno alla discussione generale sul giuramento, l'onorevole ministro ha dimenticato la parte che io ritenevo la più importante per me e per la maggioranza della maggioranza.

PRESIDENTE. Mi duole di non poter venire incontro al suo desiderio, onorevole Degli Occhi; ma, come già ho detto e come ella mi insegna, la presentazione in aula è ammessa soltanto per gli emendamenti agli emendamenti, e non si può dire che il suo sia un emendamento ad altro emendamento.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 APRILE 1955

DEGLI OCCHI. Ella è così cortese che mi dà modo di dire che non insisto. *In exitu*, dichiaro però che, poiché qui si tratta non della persona fisica del contribuente, ma anche di quelli di cui si occupa l'articolo 12, io potevo perfettamente, in relazione alle persone di cui all'articolo 12, dire che costoro possono chiedere di giurare, precisamente per le ragioni che stabiliscono una differenziazione fra coloro che in proprio sono e si denunciano come contribuenti, e gli altri.

Comunque, chiedo scusa e ringrazio l'onorevole Presidente.

ANGIOY, *Relatore di minoranza*. Chiedo la votazione segreta sull'emendamento Madia.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta è appoggiata.

(È appoggiata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sull'emendamento soppressivo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	407
Maggioranza	204
Voti favorevoli	80
Voti contrari	327

(La Camera non approva).

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta pomeridiana.

Hanno preso parte alla votazione:

Aimi — Aldisio — Alessandrini — Alicata — Alliata di Montereale — Amatucci — Amendola Pietro — Amiconi — Andò — Andreotti — Angelini Armando — Angelini Ludovico — Angelino Paolo — Angelucci Mario — Angioy — Antoniozzi — Ariosto — Assennato — Audisio.

Baccelli — Badaloni Maria — Baldassari — Ballesi — Barbieri Orazio — Bardanzellu — Baresi — Barontini — Bartole — Basile Giuseppe — Basso — Belotti — Beltrame — Bensi — Benvenuti — Berardi Antonio — Berloffia — Bernardinetti — Berry — Berti —

Bertinelli — Bertone — Berzanti — Bettiol Francesco Giorgio — Bettiol Giuseppe — Bettoli Mario — Biaggi — Biagioni — Biasutti — Bigi — Bigiandi — Bima — Bogoni — Boidi — Bolla — Bonino — Bonomelli — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borsellino — Bovetti — Breganze — Brodolini — Brusasca — Bubbio — Bucciarelli Ducci — Bufardeci — Buffone — Burato — Buttè — Buzzelli — Buzzi.

Cacciatori — Caccuri — Caiati — Calandrone Giacomo — Calandrone Pacifico — Calasso — Calvi — Camangi — Candelli — Capacchione — Capalozza — Cappa Paolo — Cappi — Capponi Bentivegna Carla — Cappuggi — Caprara — Caramia — Caronia — Cassiani — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavaliere Alberto — Cavaliere Stefano — Cavallari Nerino — Cavallari Vincenzo — Cavallaro Nicola — Cavalli — Cavaliotti — Ceravolo — Cervellati — Cervone — Chiaramello — Chiarolanza — Cianca — Cibotto — Clocchiatti — Codacci Pisanelli — Colasanto — Colito — Concas — Concetti — Conci Elisabetta — Corbi — Corona Achille — Corona Giacomo — Cortese Pasquale — Cotellessa — Cottone — Cremaschi — Curcio — Curti.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — Daniele — Dazzi — De Biagi — De Capua — De' Cocci — De Francesco — Degli Occhi — De Lauro Matera Anna — Del Bo — Delcroix — Del Fante — Del Vescovo — De Martino Carmine — De Marzi Fernando — De Meo — D'Este Ida — De Totto — Diaz Laura — Di Bernardo — Di Leo — Di Nardo — Di Paolantonio — Di Prisco — Di Stefano Genova — Di Vittorio — Dosi — Driussi — Ducci — Dugoni.

Ebner — Elkan.

Fabriani — Facchin — Fadda — Faletta — Fanelli — Fanfani — Faralli — Farinet — Ferrari Francesco — Ferraris Emanuele — Ferreri Pietro — Ferri — Fina — Fiorentino — Floreanini Gisella — Foderaro — Fogliazza — Folchi — Fora Aldovino — Formichella — Franceschini Francesco — Franceschini Giorgio — Franzo — Fumagalli.

Galati — Galli — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gaspari — Gatti Caporaso Elena — Gatto — Gaudio — Gelmini — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Geremia — Germani — Ghislandi — Giacone — Gianquinto — Giolitti — Girauda — Gitti — Gomez D'Ayala — Gonella — Gorini — Gorreri — Gotelli Angela — Gozzi — Grasso Nicolosi Anna — Graziadei — Graziosi — Greco — Grezzi — Gri-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 APRILE 1955

fone — Grilli — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Gui.

Invernizzi — Iozzelli.

Jacometti — Jacoponi — Jervolino Angelo Raffaele.

Laconi — La Malfa — La Rocca — Lanza — L'Ellore — Lenoci — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Ruggero — Lombardi Pietro — Longo — Longoni — Lopardi — Lozza — Lucifredi — Luzzatto.

Maglietta — Magnani — Magno — Malagugini — Malvestiti — Maniera — Manzini — Marabini — Marangone Vittorio — Marangoni Spartaco — Marazza — Marchesi — Marchionni Zanchi Renata — Marconi — Marenghi — Marino — Marotta — Martino Edoardo — Martoni — Marzano — Massola — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Matarazzo Ida — Matteotti Giancarlo — Matteotti Gian Matteo — Matteucci — Maxia — Mazza — Mazzali — Menotti — Merenda — Merizzi — Messinetti — Mezza Maria Vittoria — Miceli — Montanari — Monte — Montelatici — Montini — Moro — Moscatelli — Murdaca — Musolino — Musotto.

Napolitano Francesco — Napolitano Giorgio — Natali Lorenzo — Natta — Negrari — Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Nicoletto.

Ortona.

Pacati — Pajetta Gian Carlo — Pasini — Pavan — Pecoraro — Pedini — Pelosi — Penazzato — Perdonà — Perlingieri — Pertini — Pessi — Petrilli — Petrucci — Piccioni — Pieraccini — Pignatelli — Pignatone — Pintus — Pirastu — Pitzalis — Polano — Pollastrini Elettra — Preti — Pugliese.

Quintieri.

Raffaelli — Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Repossi — Ricca — Rigamonti — Riva — Roberti — Rocchetti — Romano — Romita — Romualdi — Ronza — Rosati — Roselli — Rosini — Rossi Maria Maddalena — Rossi Paolo — Rubeo — Rubinacci — Rumor.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Sala — Salizzoni — Sammartino — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sangalli — Sansone — Santi — Sanzo — Sartor — Savio Emanuela — Scaglia Giovambattista — Scalia Vito — Scarascia — Scarpa — Schiavetti — Schiratti — Schirò — Sciaudone — Seoca — Scotti Francesco — Secreto — Sedati — Selvaggi — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Sensi — Simonini — Sodano — Sorgu

— Spallone — Sparapani — Sponziello — Stella — Storchi — Stucchi.

Tambroni — Terranova — Tesoro — Tomanlio Vittoria — Togni — Tolloy — Tosi — Troisi — Truzzi — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vecchiotti — Vedovato — Venegoni — Veronesi — Vicentini — Vigorelli — Villani — Viola — Vischia — Viviani Arturo — Viviani Luciana — Volpe.

Walter.

Zaccagnini — Zanibelli — Zanon — Zerbi.

Sono in congedo (*Concesso nelle sedute precedenti*):

Bettinotti.

Chiarini.

Giglia.

Lucifero.

Martinelli — Marzotto.

Spadola.

(*Concesso nella seduta odierna*):

Carcatera.

Riccio.

Vetrone.

Presentazione di un disegno di legge.

DE CARO, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CARO, *Ministro senza portafoglio*. Mi onoro presentare il disegno di legge:

« Modifiche alla spesa per l'assistenza alle popolazioni colpite dalle alluvioni dell'autunno 1954 ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

La seduta termina alle 13,30.

IL DIRETTORE *U. DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI*
Dott. VITTORIO FALZONE
Vicedirettore

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI